

D.P.C.M. 10 agosto 1989

Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, e' stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di una autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, a norma del medesimo art. 12, ai bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione deve essere preposta una unica autorità di bacino;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1 luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sui bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Considerato che le regioni il cui territorio e' maggiormente interessato risultano essere il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto ed il Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 56 in data 1 luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel magistrato alle acque di Venezia la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino dei fiumi sopra citati;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' costituita presso il magistrato alle acque di Venezia, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e' composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell' Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e' composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché quattro funzionari designati dalle amministrazioni regionali, rispettivamente, due dalla regione Friuli-Venezia Giulia, uno dalla regione Veneto, uno dalla regione Trentino-Alto Adige.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa e' costituita da dipendenti delle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente
ANDREOTTI